

COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLA FIGURA E DEL RUOLO DELL'AVVOCATO

PROPOSTA NORMATIVA

Relatore: Comm. Avv. Alberto ZAZA d'AULISIO (C.O.A. Santa Maria Capua Vetere)

P R E M E S S A

Il tema è presente da oltre un decennio nel dibattito sulla forma e sui contenuti della riforma forense. Se fosse partito con la impostazione giusta, sarebbe stato già superato con l'auspicata costituzionalizzazione dell'Avvocatura, che - va chiarito in limine - non vuol significare parificazione ai pubblici poteri ma formale e sostanziale riequilibrio con la Magistratura nell'impianto normativo della Legge fondamentale dello Stato.

Vero è che la Carta Costituzionale fa implicito riferimento agli Avvocati all' art.24/c.2 e ed esplicitamente agli artt.104/c. 4, 106/c.3, 135/ cc. 2 e 6. Così come è, altrettanto vero, che la Suprema Corte sin dal 1957 (Sent.n.46) ha affermato e ribadito la finalità essenziale di rilievo costituzionale del ruolo della difesa tecnica affidata all'Avvocato, la cui esigenza nel processo è “assoluta ed inderogabile perché introduce un protagonista senza il quale esso non può, da un certo momento, neanche proseguire”.

Ma è anche vero che il Costituente, pur essendosi posto la questione della configurazione del ruolo dell'Avvocato non come presenza occasionale ma coesistente al sistema democratico, non riuscì a normare il principio che non fece breccia nelle Sottocommissioni e nel plenum dell'Assemblea.

Da qui il “vuoto” nel Titolo IV della parte seconda della Costituzione dedicata all'Ordinamento della Repubblica, che, disciplinando il momento legislativo, quello esecutivo ed il giudiziario, limita quest'ultimo al ruolo della sola Magistratura glissando quello paritetico dell'Avvocatura.

Non è questione di mera forma ma di sostanza, soprattutto se riguardata sotto il profilo della pari dignità delle due funzioni che concorrono alla amministrazione della Giustizia, l'una in posizione di terzietà, l'altra a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto.

Non è sufficiente proclamare che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”, che la “difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” e che “sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi dinanzi ad ogni giurisdizione”, con rinvio implicito alla legge ordinaria per l'attuazione dell'art.24. Sarebbe stato, invero, necessario aggiungere che, a prescindere dalle fasi processuali nelle quali le parti possono esporre personalmente al Giudice le proprie ragioni, la difesa tecnica dell'Avvocato è sempre obbligatoria anche nelle ipotesi di contenzioso bagattellare in cui dilaga l'autodifesa con le degenerazioni qualitative e quantitative ben note, lesive del decoro e della dignità della funzione giudiziaria, ne appesantiscono macroscopicamente l'attività, ne aggravano ingiustamente i costi e sottraggono preziose risorse umane e di mezzi destinate all'amministrazione più efficace della Giustizia. L'obbligo della difesa dell'Avvocato anche per l'opposizione a contravvenzione stradale o a cartella esattoriale, pertanto, costituirebbe una diga al fiume in piena che investe gli Uffici del Giudice di Pace, specialmente in particolari aree geografiche.

Se è vero, come è vero, che i Magistrati e gli Avvocati – i due pilastri su cui poggia l'arco della Giustizia - sono non soltanto i custodi ma anche gli animatori delle dinamiche processuali per il più corretto svolgimento della giurisdizione, non si vede perché debba resistere ai tempi l'impropria articolazione del titolo IV della Costituzione che contempla esplicitamente soltanto la Magistratura. Leggendo il precetto costituzionale “in parte qua”, infatti, si evidenzia subito che manca qualcosa già dalla titolazione monca: manca il riferimento al secondo pilastro. L'art.101 è lacunoso perché tralascia la figura degli Avvocati limitandosi a contemplare quella dei Giudici.

E così procedendo, sia nella sezione I che nella II del Titolo IV, agli Avvocati viene riservata soltanto qualche “toccata” e “fuga”.

A questo punto è sufficiente ricordare che “Il corretto funzionamento del sistema giustizia dipende dal rapporto equilibrato tra giudici ed avvocati, entrambi protagonisti della giurisdizione. La mancata esplicitazione di questa parità è una pecca della Costituzione a cui è necessario porre rimedio”. La sintesi è del compianto Maurizio de Tilla il quale, all'epoca in cui presiedeva l' OUA, ispirò il disegno di legge che avrebbe dovuto dettare gli opportuni correttivi. Al suo fianco i costituzionalisti Riccardo Chieppa, Annibale Marini, Cesare Mirabelli.

Il CNF oggi ripropone l'argomento affidandolo alla riflessione ed alle determinazioni della massima assise nazionale dell'Avvocatura sulla base della nota e circostanziata relazione che si abbia qui per integralmente riportata.

Conclusioni

- 1) Il Titolo IV della Costituzione va rimodulato con la seguente formulazione: “La Magistratura e l'Avvocatura”;
- 2) l'art.101 va integrato col punto 3 la seguente tenore:”Gli Avvocati , in libertà, autonomia ed indipendenza, sono liberi professionisti soggetti soltanto alla legge ed alle regole deontologiche;
- 3) l'art.104 va così novellato al punto 1:” La magistratura e l'avvocatura costituiscono ordini autonomi ed indipendenti da ogni altro potere”;
- 4) L'art.104 va , altresì, novellato con il punto 8 così formulato: “ La legge disciplina la costituzione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense i cui pareri in materia di legislazione delegata al Governo sono obbligatori e vincolanti” ;
- 5) L'art.105 va integrato col punto 2 così formulato:” La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell'avvocato è esercitata da un Organismo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge che ne regola anche le altre funzioni. Le sue decisioni sono ricorribili per Cassazione”;
- 6) l'art.111- al punto 2 va integrato nel primo periodo con la seguente locuzione :” e con la difesa tecnica assicurata dal patrocinio essenziale , imprescindibile ed obbligatorio almeno di un Avvocato in ogni stato e grado del procedimento dinanzi ad ogni giurisdizione, ordinaria, amministrativa e tributaria, nessuna esclusa”.

Tanto premesso, il XXXIV Congresso Nazionale Forense impegna il Parlamento ad attivare la revisione della Costituzione in accoglimento delle ipotesi di modifica come innanzi articolate.